

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco** e **Fantin Sara**.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ARTT. DAL N. 1 AL N. 12 DELLA CONVENZIONE N. 02 DD. 20/01/2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TECNICO TRA I COMUNI DI CARZANO, CASTELNUOVO, TELVE E TELVE DI SOPRA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con delibera consiliare n. 6 in data 12.01.2022, veniva approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione in forma associata e coordinata del Servizio Tecnico. Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m;

Considerato che, a più di due anni di distanza dall'avvio ed operatività effettiva della Gestione Associata e Coordinata del Servizio Tecnico, si sono maturate delle nuove esperienze e per tale scopo si ritiene necessario aggiornare la Convenzione al fine di snellire le procedure interne e nello stesso tempo per garantire dei servizi più efficienti e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che, nelle sedute, la Conferenza dei Sindaci, della Gestione Associata e coordinata del Servizio Tecnico tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra, ha condiviso l'opportunità di procedere ad una modifica della originaria convenzione (rep. N. 2-2022/Atti privati Comune di Telve) limitatamente agli articoli dal n. 1 al n. 12 come evidenziato nel testo di cui all'allegato "A" inviato dall'ente capofila e protocollato al n. 1792 dd.12.04.2024;

Visto lo schema di convenzione modificata inviato dall'ente capofila e protocollato al n. 1792 in data 12.04.2024 che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (allegato B);

Dato atto che, l'art. 35 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e sm. disciplina l'istituto della convenzione tra Enti al fine di consentire ai soggetti stipulanti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, nel caso di specie il servizio tecnico comunale;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Svoltasi la discussione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Fratton Imerio, Wolf Marco, Zortea Giorgio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di modificare la convenzione in essere tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra limitatamente agli articoli dal n. 1 al n. 12 come evidenziato nel testo di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le modifiche della convenzione per la Gestione Associata e coordinata del Servizio Tecnico tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (allegato "B");
3. Di dare atto che, la convenzione approvata avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione della presente convenzione fino al 31 gennaio 2027, con possibilità di rinnovo alla scadenza;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione come modificata;
5. Di demandare al Servizio Finanziario i conseguenti atti di natura gestionale conseguenti l'applicazione della convenzione;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Fratton Imerio, Wolf Marco, Zortea Giorgio), su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

ALLEGATO A)			
COMUNE DI TELVE (TN)	PROVINCIA DI TRENTO	COMUNE DI TELVE (TN)	PROVINCIA DI TRENTO
Rep. n. 2/Uso		Rep. n. _____	
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TECNICO TRA I COMUNI DI CARZANO, CASTELNUOVO, TELVE E TELVE DI SOPRA.		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TECNICO TRA I COMUNI DI CARZANO, CASTELNUOVO, TELVE E TELVE DI SOPRA.	
L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di gennaio tra:		L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno _____ () del mese di _____	
1) Comune di Telve (C.F. 00292750221), con sede in Telve (TN) in piazza Vecchia n. 18, nella persona del Sindaco pro tempore Matteo Degaudenz nato a Rovereto il 25.09.1971, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36 di data 30/12/2021, divenuta esecutiva a termini di legge;		tra: 1) Comune di Telve (C.F. 00292750221), con sede in Telve (TN) in piazza Vecchia n. 18, nella persona del Sindaco pro tempore Matteo Degaudenz nato a Rovereto il 25.09.1971, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;	
2) Comune di Carzano (C.F. 00291040228) con sede in Carzano (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Nicoletta Trentinaglia, nata Borgo Valsugana il 06.12.1968, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 6 di data 13/01/2022, divenuta esecutiva a termini di legge;		2) Comune di Carzano (C.F. 00291040228) con sede in Carzano (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Nicoletta Trentinaglia, nata Borgo Valsugana il 06.12.1968, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;	
3) Comune di Castelnuovo (C.F. 00291140226) con sede in Castelnuovo (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Claudio Ceppinati nato a Borgo Valsugana (TN) il 25/03/1974, il quale		3) Comune di Castelnuovo (C.F. 00291140226) con sede in Castelnuovo (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore	

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 6 di data 12/01/2022, divenuta esecutiva a termini di legge;

4) **Comune di Telve di Sopra** (C.F. 81001210228) con sede in Telve di Sopra (TN) in Via S. Giovanni Bosco n. 10, nella persona del Sindaco pro tempore Giampaolo Bonella, nato a Telve di Sopra (TN) il 28.10.1953, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 6 di data 13/01/2022, divenuta esecutiva a termini di legge;

Premesso che:

- l'art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 e ss.mm. prevede che i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro o con le Province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;
- i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo ritengono, opportuno e conveniente proseguire la positiva collaborazione fin qui instaurata, per la gestione del servizio specifico quale quello Tecnico, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già acquisite e fruendo ulteriormente di un assetto organizzativo ormai collaudato; con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

Claudio Ceppinati nato a Borgo Valsugana (TN) il 25/03/1974, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.

_____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

4) **Comune di Telve di Sopra** (C.F. 81001210228) con sede in Telve di Sopra (TN) in Via S. Giovanni Bosco n. 10, nella persona del Sindaco pro tempore Giampaolo Bonella, nato a Telve di Sopra (TN) il 28.10.1953, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

Premesso che:

- l'art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 e ss.mm. prevede che i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro o con le Province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;
- i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo ritengono, opportuno e conveniente proseguire la positiva collaborazione fin qui instaurata, per la gestione del servizio specifico quale quello Tecnico, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già acquisite e fruendo ulteriormente di un assetto organizzativo ormai collaudato; con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di efficientare e ottimizzare

- il monte ore settimanale di personale da destinare al Servizio in parola è pari a 176 ore (impiegati tecnici) e sarà reso in parte con personale dipendente del Comune di Castelnuovo, del Comune di Telve e del Comune di Carzano;
- si rende pertanto necessario sottoscrivere una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio Tecnico;
- con rispettive deliberazioni consiliari n. 6 dd. 13/01/2022, n. 6 dd. 12/01/2022, n. 36 dd. 30/12/2021, n. 6 dd. 13/01/2022, i Consigli comunali di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., i Comuni di Carzano,

il servizio ai cittadini;

- il monte ore settimanale di personale da destinare al Servizio in parola è pari a 176 ore (impiegati tecnici) e sarà reso in parte con personale dipendente del Comune di Castelnuovo, del Comune di Telve e del Comune di Carzano;
- si rende pertanto necessario sottoscrivere una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio Tecnico;
- con rispettive deliberazioni consiliari n. 6 dd. 13/01/2022, n. 6 dd. 12/01/2022, n. 36 dd. 30/12/2021, n. 6 dd. 13/01/2022, i Consigli comunali di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra convengono di gestire in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico.

La gestione associata assume la denominazione di “*Gestione Associata – Servizio Tecnico*”.

Il Servizio Tecnico risulta suddiviso in tre unità organizzative:

- Lavori pubblici e patrimonio;
- Urbanistica e edilizia privata e cantiere comunale (Comune di Telve e Telve di Sopra);
- Urbanistica e edilizia privata e cantiere comunale (Comune di Castelnuovo e di Carzano).

Il personale tecnico (impiegatizio) dei rispettivi Comuni potranno prestare il proprio servizio indistintamente per tutti i Comuni facenti parte della gestione associata.

Al Servizio, gestito in forma associata, sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione nonché dalla normativa di settore.

La struttura organizzativa dei quattro Comuni, comprende personale, mezzi, attrezzature e si estende a tutta la gestione associata del Servizio Tecnico.

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra convengono di gestire in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico.

La gestione associata assume la denominazione di “*Gestione Associata – Servizio Tecnico*”.

Il Servizio Tecnico risulta suddiviso in tre unità organizzative.

- 1) Lavori pubblici e patrimonio;
- 2) Urbanistica e edilizia privata;
- 3) Cantiere comunale.

Il personale tecnico (impiegatizio) dei rispettivi Comuni potranno prestare il proprio servizio indistintamente per tutti i Comuni facenti parte della gestione associata.

Gli operai prestano la loro opera presso i rispettivi territori comunali, salvo necessità organizzative di collaborazione tra cantieri.

Al Servizio, gestito in forma associata, sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione nonché dalla normativa di settore.

La struttura organizzativa dei quattro Comuni, comprende personale, mezzi, attrezzature e si estende a tutta la gestione associata del Servizio

Con la sottoscrizione del presente atto, gli organi amministrativi comunali dei quattro Comuni si impegnano ad attribuire poteri di firma e responsabilità, non trattenuti in capo ai medesimi, al personale e alle strutture messi a disposizione della gestione associata.

Al Comune di Telve è attribuito il ruolo di Ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Al Comune di Telve spetta il compito di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni aderenti, nel rispetto delle indicazioni programmatico - operative fornite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'Organo di governo.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata del Servizio Tecnico è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al Servizio Tecnico e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il

Tecnico.

Con la sottoscrizione del presente atto, gli organi amministrativi comunali dei quattro Comuni si impegnano ad attribuire poteri di firma e responsabilità, non trattenuti in capo ai medesimi, al personale e alle strutture messi a disposizione della gestione associata.

Al Comune di Telve è attribuito il ruolo di Ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Al Comune di Telve spetta il compito di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni aderenti, nel rispetto delle indicazioni programmatico - operative fornite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'Organo di governo.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata del Servizio Tecnico è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al Servizio Tecnico e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel rispetto dei

miglioramento del servizio sul territorio, la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto e le attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase della programmazione, dell'istruttoria, della gestione e del successivo controllo delle pratiche inerenti l'ufficio.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

Le due unità di gestione Urbanistica e edilizia e cantiere comunale si occupano della gestione dell'edilizia privata ed urbanistica e coordinamento del cantiere comunale, L'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio si occupa della gestione dei lavori pubblici e la gestione delle manutenzioni con relativi acquisti.

Alle due unità organizzative urbanistica, edilizia privata ed urbanistica vengono assegnate le seguenti competenze:

- istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione edilizia o all'esame del Sindaco;
- supporto tecnico ai privati e ai professionisti per la presentazione delle

principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il miglioramento del servizio sul territorio, la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto e le attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase della programmazione, dell'istruttoria, della gestione e del successivo controllo delle pratiche inerenti l'ufficio.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a tendere progressivamente alla omogenea regolamentazione amministrativa.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della gestione associata

I Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra provvedono a dotare il Servizio in parola delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

La sede della gestione associata è stabilita presso il Comune di Telve che garantirà presso ogni Comune adeguati tempi di apertura dello sportello al pubblico ed i necessari accessi del personale per incontri specifici con gli

pratiche edilizie; - rilascio di ogni atto autorizzatorio previsto dalla vigente normativa in materia, di autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, nonché dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di repressione dell'abusivismo edilizio; - esercizio di tutti i poteri di vigilanza edilizia ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. - autorizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per l'apertura dei cantieri e supervisione relativamente al corretto uso della segnaletica prevista dalla normativa vigente; - determinazione del contributo di concessione e verifica dei casi di esenzione nonché rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia; - autorizzazioni allo scarico alla pubblica fognatura e all'allacciamento all'acquedotto comunale; - richiesta di pareri legali per controversie o problemi interpretativi relativi al settore tecnico- urbanistico; - rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore;	Amministratori. Gli orari verranno stabiliti dal Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci. Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, la spesa necessaria per la gestione straordinaria del Servizio. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascun Comune, autorizza il personale del servizio all'accesso ai siti cui è necessario accreditarsi per la trasmissione di dati, statistiche, documentazione ecc. (Ministeri, IFEL, Autorità, Agenzia delle Entrate ecc.) e a tutte le banche dati disponibili (OPENKAT, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività del servizio associato. Il Servizio Tecnico ricerca forme di collegamento con l'Ufficio Affari Demografici dei quattro Enti e il Servizio tributi, esteso all'intero bacino di utenza, per l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati; a tal fine saranno messe a disposizione dei Responsabili e del personale del Servizio tecnico, in sola visualizzazione, le banche dati relative. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6, il Servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di
---	--

- supporto tecnico agli organi politici ed al/i professionista/i incaricati della revisione o di eventuali varianti al PRG;
- predisposizione degli atti deliberativi concernenti lo strumento urbanistico in vigore (adozioni, varianti, deroghe, piani attuativi ecc. e il regolamento edilizio comunale;
- predisposizione delle perizie di stima richieste dalle Giunte comunali o dal Segretario comunale;
- istruttoria (predisposizione ed invio richiesta di preventivo, valutazione offerte, predisposizione schema di delibera...) delle pratiche relative all'acquisto di beni strumentali concernenti il settore di competenza;
- tenuta dei rapporti con le Aziende competenti per quanto concerne la gestione degli acquedotti comunali e le relative analisi periodiche;
- esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di statistica richiesti dall'ISTAT, o altro Ente, in materia di edilizia privata;
- gestione delle spese in economia nei limiti previsti dal vigente regolamento di contabilità e secondo le competenze assegnate dall'atto programmatico di indirizzo;
- rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, ordinanze, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza nell'ambito della competenza

organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'Ente capofila.

Art. 4 - Personale

Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio Tecnico, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione.

La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita, dalla seguente dotazione organica:

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Personale	Funzioni	orario	PROFILO PROFESSIONALE	cat.	livello
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Funzionario tecnico	D	base
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base
	n. 1 dipendente del comune di Carzano	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Urbanistica, edilizia privata	36 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Urbanistica, edilizia privata	36 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base

assegnata;

- svolgimento di tutte le mansioni e funzioni correlate alla nomina quale “Preposto”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed integr. incluso il coordinamento della squadra operai da effettuarsi in collaborazione con l’Assessore competente;

- esercizio di tutte le altre attività e compiti stabiliti nei PEG/Atti programmatici di indirizzo approvati dalle Giunte comunali.

All’unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio vengono assegnate le seguenti competenze, alle quali corrisponde la gestione dei relativi capitoli di spesa:

- gestione, sulla base del bilancio, del programma delle opere pubbliche relativamente agli interventi da realizzarsi in economia, compresi gli incarichi professionali nei limiti di importo previsti dall’Atto programmatico di indirizzo;

- cura delle procedure d’appalto delle opere pubbliche, in collaborazione con il Segretario;

- cura la fase istruttoria delle procedure d’appalto che saranno gestite dall’APAC;

- istruttoria (predisposizione ed invio richiesta di preventivo, valutazione offerte predisposizione schema di delibera ...) delle pratiche relative

CANTIERE COMUNALE TELVE	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
CANTIERE COMUNALE TELVE DI SOPRA	n. 1 dipendente del Comune di Telve di Sopra	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
CANTIERE COMUNALE DI CASTELNUOVO	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operario comunale	20/h settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operario comunale	36h/ settimanali	Operaio comunale	B	base
CANTIERE COMUNALE DI CARZANO	n. 1 dipendente del Comune di Carzano	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base

Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dal Comune capofila, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell’ambito dell’Organo di governo della gestione associata.

all'acquisto di beni strumentali concernenti il settore di competenza;

- cura dell'intero iter procedurale (avvio, istruttoria, comunicazioni ai privati, supporto tecnico ed informazioni, fino all'adozione dell'atto finale di intavolazione) relativo alla regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze da avviare in applicazione dell'art. 31 della L.P. 6/93 e ss.mm., nonché delle procedure espropriative avviate dal Comune;
- formulazione di pareri di regolarità tecnico-amministrativa nelle materie di competenza;
- svolgimento di tutte le funzioni connesse alla qualifica di responsabile di procedimento, previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici (es. aggiornamento dei prezzi di progetto);
- proroga dei termini di esecuzione dei contratti, applicazione delle penali e dei nuovi prezzi, approvazione delle varianti nei limiti indicati dalla legge ecc.... assicurando, se richiesto, le funzioni di responsabile di progetto;
- adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricada nella competenza della Giunta comunale o del Segretario;
- approvazione dei certificati di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori;
- richiesta di pareri legali per controversie o problemi interpretativi relativi al

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il Servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al Servizio Tecnico rimanga in capo al Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Si pattuisce altresì che il rapporto funzionale, regolato secondo le intese del presente atto, sia instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati.

Il personale assegnato al Servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del Servizio associato di cui al successivo art. 5 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo.

I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del

settore dei lavori pubblici;

- esecuzione diretta di incarichi di progettazione o di altri incarichi tecnici relativi ad opere di piccola entità negli importi stabiliti nei PEG/Atti programmatici di indirizzo approvati dalle Giunte comunali.

- emissione dei certificati di pagamento nei casi in cui venga affidata al medesimo la direzione lavori dell'opera;

- cura dei rapporti con i professionisti e con le ditte, informandone l'Assessore di competenza;

- richiesta di assegnazione dei CIG e dei CUP secondo la normativa di riferimento;

- esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di statistica richiesti dall'Autorità per la Vigilanza o Osservatorio, o altro Ente, in materia di lavori pubblici;

- esercizio di tutte le altre attività e compiti stabiliti nell'Atto programmatico di indirizzo approvato dalle Giunte comunali;

- predisposizione e stesura dei provvedimenti concernenti interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare, o mobiliare, comunale;

- nell'ambito delle dotazioni assegnate, programmazione, organizzazione e controllo, con assunzione dei relativi impegni di spesa, della manutenzione in economia dei beni comunali (strade, parchi, strutture sportive, cimitero,

regolamento del Comune capofila, dal Responsabile del Servizio associato.

Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario comunale da cui lo stesso dipende, previo parere del Responsabile del Servizio.

Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'Organo di governo, su proposta del Responsabile del Servizio, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

L'aggiornamento e la formazione del personale è programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate su proposta del Responsabile del Servizio.

I dipendenti a servizio della gestione associata del Servizio Tecnico sono autorizzati a operare su tutto il territorio dei Comuni aderenti indipendentemente dai confini amministrativi.

La gestione del personale spetta al Comune capofila e, per esso, al Segretario comunale.

Art. 5 - Responsabile del Servizio

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del Servizio associato, il

immobili, acquedotto, fognatura, scuola materna, patrimonio immobiliare...)

assicurando anche l'acquisto del materiale necessario;

- acquisto di materiali ed attrezzature per il magazzino comunale, nonché dei materiali necessari per l'esecuzione di lavori in economia;

- assegnazione degli incarichi relativi a contratti di assistenza tecnica concernenti impianti e attrezzature posti in immobili comunali (ascensori ecc.);

- supervisione dei mezzi in dotazione agli operai comunali provvedendo ai controlli periodici e ai relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- cura delle istanze di intavolazione relative a beni immobili e relativi diritti reali;

- gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili in collaborazione con il responsabile dell'ufficio finanziario;

- effettuazione di tutti gli acquisti relativi al settore tecnico da effettuarsi con il sistema tradizionale o mediante il mercato elettronico.

- ogni altro adempimento attribuito mediante PEG o atto di indirizzo.

I Comuni si impegnano a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle agevolazioni, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio Tecnico, oltre

Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 6, individua **il Responsabile del Servizio** e il relativo sostituto vicesponsabile nell'ipotesi di assenza o impedimento, cui attribuire la direzione **del Servizio**, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore Tecnico, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale.

Il Responsabile del Servizio associato:

- può partecipare con funzioni consultive, se invitato, alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato e al fine di coadiuvare detto Organo nello svolgimento dei compiti di proposta, indirizzo, consultazione, programmazione, coordinamento e controllo nell'ambito del Servizio.

- predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;

- predispone rapporti periodici annuali sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

Al Responsabile del Servizio associato compete l'espressione di pareri,

all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

Allo scopo il Servizio Tecnico associato provvede:

- allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione tecnica;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- all'implementazione delle banche dati ministeriali e delle autorità nazionali e provinciali;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal Servizio Tecnico associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Enti aderenti.

I provvedimenti adottati dal Servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

L'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il proprio servizio e i procedimenti ad esso assegnati dalla presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più **i Responsabili del procedimento**, di organizzazione delle risorse umane interne al proprio Servizio.

Art. 6 - Conferenza Permanente dei Sindaci

I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza Permanente dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune Capofila (o un delegato) che la convoca e la presiede.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da uno degli altri Sindaci; in questo caso il Presidente provvede a convocarla entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno per il controllo dell'andamento del Servizio e l'attuazione di quanto previsto in convenzione.

Competono alla Conferenza Permanente dei Sindaci in particolare:

- l'indicazione del **Responsabile del Servizio** della gestione associata

Art. 3 - Modalità di svolgimento della gestione associata

I Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra provvedono a dotare il Servizio in parola delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

La sede della gestione associata è stabilita presso:

- il Comune di Telve per l'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio e
- il Comune di Telve per l'unità organizzativa urbanistica, edilizia privata e cantiere comunale e relativo sportello nel Comune di Telve di Sopra;
- il Comune di Castelnuovo per l'unità organizzativa urbanistica, edilizia privata e cantiere comunale e relativo sportello nel Comune di Carzano, tali Comuni dovranno garantire la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa.

Si stabilisce quale unica sede del Servizio Tecnico presso il Comune di Telve a partire dal 1 luglio 2022 , salvo proroghe rilasciate dalla Conferenza permanenza del Sindaci .

Presso i vari Comuni, comunque al fine di garantire un migliore servizio di assistenza e informazione alla cittadinanza, nonché di confronto con i vari uffici, viene disposta un'articolazione territoriale di sportelli, nelle sedi dei Comuni.

Gli orari verranno stabiliti dai Responsabili delle unità organizzative, sulla

previsto dall'art. 5, nonché di eventuali responsabili di specifici procedimenti, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale;

- l'eventuale avvalimento di uffici di altri Enti;
- la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'Ente capofila su proposta del **Responsabile del Servizio associato**;
- la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal **Responsabile del Servizio associato**;
- la risoluzione delle eventuali controversie tra gli Enti partecipanti;

Alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci possono partecipare, se invitati, **il Responsabile del Servizio associato** con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del Servizio associato e il Segretario comunale **del Comune capofila**, con funzioni verbalizzanti e di assistenza tecnico-giuridica.

base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci.

Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, la spesa necessaria per la gestione straordinaria del Servizio.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascun Comune, autorizza il personale del servizio all'accesso ai siti cui è necessario accreditarsi per la trasmissione di dati, statistiche, documentazione ecc. (Ministeri, IFEL, Autorità, Agenzia delle Entrate ecc.) e a tutte le banche dati disponibili (OPENKAT, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività del servizio associato.

Il Servizio Tecnico ricerca forme di collegamento con l'Ufficio Affari Demografici dei quattro Enti e il Servizio tributi, esteso all'intero bacino di utenza, per l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati; a tal fine saranno messe a disposizione dei Responsabili e del personale del Servizio tecnico, in sola visualizzazione, le banche dati relative.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6, il Servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'Ente capofila.

Art. 4 - Personale

Per la validità delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tali decisioni sono verbalizzate a cura del Segretario comunale del Comune capofila.

I Comuni, con l'approvazione della presente convenzione, stabiliscono che le decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci siano vincolanti per i singoli Comuni partecipanti, che pertanto daranno seguito alle decisioni e agli indirizzi deliberati dalla Conferenza stessa a mezzo di appositi provvedimenti adottati dai propri organi comunali competenti. La mancata adozione da parte del singolo Comune, entro il termine stabilito, di un provvedimento obbligatorio chiesto dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, può comportare quale conseguenza la sospensione della prestazione del servizio associato sul territorio del Comune inadempiente, fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota annua sulla base del riparto stabilito in convenzione. Quanto non previsto dalla presente convenzione sarà oggetto di trattazione e decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci. Le altre modalità di funzionamento dell'Organo sono stabilite dalla Conferenza medesima.

Art. 7 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione della presente convenzione fino al 31 gennaio 2027, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio Tecnico, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione.

La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita, in fase di prima attivazione, dalla seguente dotazione organica:

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Personale/	Funzioni	orario	PROFILO PROFESSIONALE	cat.	livello
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Funzionario tecnico	D	base
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	32 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base
	n. 1 dipendente del comune di Carzano	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CANTIERE COMUNALE	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Urbanistica, edilizia privata e cantiere	36 h / settimanali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Telve di	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto

Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Art. 8 - Rapporti finanziari

La ripartizione fra i Comuni associati dei costi relativi alla gestione associata dovrà rispettare i seguenti principi e criteri:

- unicità del riparto per tutta la gestione associata;
- semplicità e sostenibilità per tutti i comuni;

Le spese soggette a riparto fra i comuni sono le seguenti:

Spesa del personale:

La spesa complessiva del personale verrà ripartita fra i Comuni sulla base dei seguenti parametri:

- una quota fissa pari al 10% del costo totale del personale del servizio finanziario sarà ripartita in parti uguali fra i quattro Comuni;

- la rimanente pari al 90% sarà ripartita secondo le seguenti percentuali:

Comune di Telve 53%

Comune di Castelnuovo 27%

Comune di Carzano 10%

Comune di Telve di Sopra 10%

Altre spese:

Le spese ordinarie di funzionamento dell'ufficio, sostenute direttamente dal Comune di Telve, sono stimate al 2024 in Euro 4.000,00.= da suddividere in quattro parti uguali.

Ogni altra spesa di carattere straordinario dovrà essere preventivamente autorizzata dalla conferenza dei sindaci che definiranno contestualmente le modalità di riparto.

	Sopra					
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CANTIERE COMUNALE	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Urbanistica , edilizia privata e cantiere	36 h / settimanali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operario comunale	14 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Carzano	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto

Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dal Comune capofila, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell'ambito dell'Organo di governo della gestione associata.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il Servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti

Il Comune capofila trasmette ai comuni interessati il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta nell'anno solare e la quota da pagare di competenza dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.

Le parti si riservano la possibilità di modificare, integrare e specificare i criteri di riparto, anche prima della scadenza della convenzione, alla luce degli esiti dell'applicazione concreta dei principi e criteri sopra esposti, al fine di introdurre i necessari correttivi per rendere maggiormente equilibrata e sostenibile la ripartizione dei costi.

Art. 9 - Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'articolo 6.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'Ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

Art. 10 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate

associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al Servizio Tecnico rimanga in capo al Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Si pattuisce altresì che il rapporto funzionale, regolato secondo le intese del presente atto, sia instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati.

Il personale assegnato al Servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dai Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato di cui al successivo art. 5 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo.

I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento del Comune capofila, dai Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario comunale da cui lo stesso dipende, previo parere

dai consigli dei Comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Le proposte di modifica dovranno essere preventivamente sottoposte a parere della Conferenza permanente dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 bis dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

Comune di Carzano

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Castelnuovo

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve di Sopra

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'Amministrazione di Telve in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).

dei Responsabili delle unità organizzative. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'Organo di governo, su proposta dei Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

L'aggiornamento e la formazione del personale è programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate su proposta dei Responsabili delle unità organizzative del Servizio.

I dipendenti a servizio della gestione associata del Servizio Tecnico sono autorizzati a operare su tutto il territorio dei Comuni aderenti indipendentemente dai confini amministrativi.

La gestione del personale spetta al Comune capofila e, per esso, al Segretario comunale.

Art. 5 - Responsabile dell'unità organizzativa del servizio associato

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del Servizio associato, il Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 6, individua i Responsabili per ciascuna unità organizzativa, e relativi sostituti viceresponsabili nell'ipotesi di

assenza o impedimento, cui attribuire la direzione dell'unità organizzativa della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore Tecnico, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale.

Il Responsabile di ciascuna unità organizzativa del servizio associato:

- può partecipare con funzioni consultive, se invitato, alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato e al fine di coadiuvare detto Organo nello svolgimento dei compiti di proposta, indirizzo, consultazione, programmazione, coordinamento e controllo nell'ambito del Servizio.
- predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- predispone rapporti periodici annuali sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

Ai Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato compete l'espressione di pareri, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il proprio servizio e i procedimenti ad esso

assegnati dalla presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, di organizzazione delle risorse umane interne alla propria unità organizzativa, strumentali e di controllo.

La Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile dell'unità organizzativa del servizio.

Art. 6 Coordinatore delle unità settore urbanistica, edilizia privata

Il Responsabile dell'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio funge da coordinatore tra le unità con funzione di indirizzare l'organizzazione delle attività di gestione del settore urbanistica, edilizia privata.

Art. 7 - Conferenza Permanente dei Sindaci

I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza Permanente dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune Capofila (o un delegato) che la convoca e la presiede.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da uno degli altri Sindaci; in questo caso il Presidente provvede a convocarla entro il termine

massimo di 10 giorni dalla richiesta. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno per il controllo dell'andamento del Servizio e l'attuazione di quanto previsto in convenzione.

Competono alla Conferenza Permanente dei Sindaci in particolare:

- l'individuazione dei Responsabili delle unità organizzative della gestione associata previsto dall'art. 5, nonché di eventuali responsabili di specifici procedimenti, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale;
- l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;
- l'eventuale avvalimento di uffici di altri Enti;
- la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'Ente capofila su proposta dei Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato;
- la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla

gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dai Responsabili delle unità organizzative del Servizio;

- la risoluzione delle eventuali controversie tra gli Enti partecipanti;

Alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci possono partecipare, se invitati, i Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del Servizio associato e il Segretario comunale, con funzioni verbalizzanti e di assistenza tecnico-giuridica.

Per la validità delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tali decisioni sono verbalizzate a cura del Segretario comunale.

I Comuni, con l'approvazione della presente convenzione, stabiliscono che le decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci siano vincolanti per i singoli Comuni partecipanti, che pertanto daranno seguito alle decisioni e agli indirizzi deliberati dalla Conferenza stessa a mezzo di appositi provvedimenti adottati dai propri organi comunali competenti. La mancata adozione da parte del singolo Comune, entro il termine stabilito, di un provvedimento obbligatorio chiesto dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, può comportare quale conseguenza la sospensione della prestazione del servizio associato sul territorio del Comune inadempiente,

fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota annua sulla base del riparto stabilito in convenzione. Quanto non previsto dalla presente convenzione sarà oggetto di trattazione e decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci. Le altre modalità di funzionamento dell'Organo sono stabilite dalla Conferenza medesima.

Art. 8 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2027, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Art. 9 - Rapporti finanziari

I costi del servizio associato sono a carico degli Enti sottoscrittori e ripartiti secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti:

- retribuzione e oneri per il personale dipendente;
- spese di gestione;
- acquisto di beni e servizi (previo indirizzo della Conferenza Permanente dei Sindaci);

- eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a. con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'Ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b. con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'Ente datore di lavoro del personale assegnato al Servizio, nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

I costi di cui alla precedente lett. b) sono sostenuti dagli Enti associati e ripartiti in base alle ore di servizio individuate al precedente Art. 4 (Personale), al netto di eventuali contributi/incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, come segue:

- Comune di Carzano: 18%;
- Comune di Castelnuovo: 30%;
- Comune di Telve: 44%;
- Comune di Telve di Sopra: 8%.

Tali percentuali di riparto verranno ridefinite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al precedente art. 6, qualora ritenuto necessario e comunque trascorsi 5 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto all'elencazione di cui all'art. 2., saranno

addebitati al Comune richiedente, in base all'impegno lavorativo richiesto.

I beni mobili di nuova acquisizione del Servizio associato saranno inventariati dal Comune di Telve e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli Enti convenzionati nella misura di cui al comma precedente.

Compete al Comune di Telve, in qualità di Ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, per la corresponsione della retribuzione del personale, dandone comunicazione ad ogni singolo Ente in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti. Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune capofila predispone con cadenza annuale, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il consuntivo delle spese sostenute e il riparto definitivo della spesa medesima.

Tali informazioni devono essere comunicate ai Comuni convenzionati ai fini del versamento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Art. 10 – Cantiere comunale

La competenza del cantiere comunale viene demandata alle Giunte comunali dei rispettivi Comuni, che avranno il compito di garantire la necessaria funzionalità del Servizio, fermo restando la competenza della Conferenza dei Sindaci a nominare eventuali responsabili. Fin da ora si stabilisce che gli operai dei rispettivi Comuni potranno prestare il proprio servizio indistintamente sul territorio dei Comuni facenti parte della gestione associata.

Art. 11 - Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'articolo 6.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'Ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

Gli Enti aderenti si danno reciprocamente atto che, in caso di mancata

adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, la Conferenza Permanente dei Sindaci provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei Comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Le proposte di modifica dovranno essere preventivamente sottoposte a parere della Conferenza permanente dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 bis dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

Comune di Carzano

Il Sindaco

Nome

**Comune di
Castelnuovo**

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve di

Sopra

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'Amministrazione di Telve in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).

ALLEGATO B)

COMUNE DI TELVE (TN)

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TECNICO TRA I COMUNI DI CARZANO, CASTELNUOVO, TELVE E TELVE DI SOPRA.

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno ____ () del mese di ____ tra:

1) **Comune di Telve** (C.F. 00292750221), con sede in Telve (TN) in piazza Vecchia n. 18, nella persona del Sindaco pro tempore Matteo Degaudenz nato a Rovereto il 25.09.1971, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

2) **Comune di Carzano** (C.F. 00291040228) con sede in Carzano (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Nicoletta Trentinaglia, nata Borgo Valsugana il 06.12.1968, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

3) **Comune di Castelnuovo** (C.F. 00291140226) con sede in Castelnuovo (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Claudio Ceppinati nato a Borgo Valsugana (TN) il 25/03/1974, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

4) **Comune di Telve di Sopra** (C.F. 81001210228) con sede in Telve di Sopra (TN) in Via S. Giovanni Bosco n. 10, nella persona del Sindaco pro tempore Giampaolo Bonella, nato a Telve di Sopra (TN) il 28.10.1953, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

Premesso che:

- l'art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 e ss.mm. prevede che i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro o con le Province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;
- i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo ritengono, opportuno e conveniente proseguire la positiva collaborazione fin qui instaurata, per la gestione del servizio specifico quale quello Tecnico, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già acquisite e fruendo ulteriormente

di un assetto organizzativo ormai collaudato; con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

- il monte ore settimanale di personale da destinare al Servizio in parola è pari a 176 ore (impiegati tecnici) e sarà reso in parte con personale dipendente del Comune di Castelnuovo, del Comune di Telve e del Comune di Carzano;
- si rende pertanto necessario sottoscrivere una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio Tecnico;
- con rispettive deliberazioni consiliari n. 6 dd. 13/01/2022, n. 6 dd. 12/01/2022, n. 36 dd. 30/12/2021, n. 6 dd. 13/01/2022, i Consigli comunali di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra convengono di gestire in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico.

La gestione associata assume la denominazione di “*Gestione Associata – Servizio Tecnico*”.

Il Servizio Tecnico risulta suddiviso in tre unità organizzative.

- 1) Lavori pubblici e patrimonio;
- 2) Urbanistica e edilizia privata;
- 3) Cantiere comunale.

Il personale tecnico (impiegatizio) dei rispettivi Comuni potranno prestare il proprio servizio indistintamente per tutti i Comuni facenti parte della gestione associata.

Gli operai prestano la loro opera presso i rispettivi territori comunali, salvo necessità organizzative di collaborazione tra cantieri.

Al Servizio, gestito in forma associata, sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i

provvedimenti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione nonché dalla normativa di settore.

La struttura organizzativa dei quattro Comuni, comprende personale, mezzi, attrezzature e si estende a tutta la gestione associata del Servizio Tecnico.

Con la sottoscrizione del presente atto, gli organi amministrativi comunali dei quattro Comuni si impegnano ad attribuire poteri di firma e responsabilità, non trattenuti in capo ai medesimi, al personale e alle strutture messi a disposizione della gestione associata.

Al Comune di Telve è attribuito il ruolo di Ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Al Comune di Telve spetta il compito di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni aderenti, nel rispetto delle indicazioni programmatico - operative fornite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'Organo di governo.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata del Servizio Tecnico è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al Servizio Tecnico e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il miglioramento del servizio sul territorio, la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto e le attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase della programmazione, dell'istruttoria, della gestione e del successivo controllo delle pratiche inerenti l'ufficio.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a tendere progressivamente alla omogenea regolamentazione amministrativa.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della gestione associata

I Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra provvedono a dotare il Servizio in parola delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

La sede della gestione associata è stabilita presso il Comune di Telve che garantirà presso ogni Comune adeguati tempi di apertura dello sportello al pubblico ed i necessari accessi del personale per incontri specifici con gli Amministratori.

Gli orari verranno stabiliti dal Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci.

Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, la spesa necessaria per la gestione straordinaria del Servizio.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascun Comune, autorizza il personale del servizio all'accesso ai siti cui è necessario accreditarsi per la trasmissione di dati, statistiche, documentazione ecc. (Ministeri, IFEL, Autorità, Agenzia delle Entrate ecc.) e a tutte le banche dati disponibili (OPENKAT, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività del servizio associato.

Il Servizio Tecnico ricerca forme di collegamento con l'Ufficio Affari Demografici dei quattro Enti e il Servizio tributi, esteso all'intero bacino di utenza, per l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati; a tal fine saranno messe a disposizione dei Responsabili e del personale del Servizio tecnico, in sola visualizzazione, le banche dati relative.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6, il Servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'Ente capofila.

Art. 4 - Personale

Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio Tecnico, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione.

La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita, dalla seguente dotazione organica:

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Personale	Funzioni	orario	PROFILO PROFESSIONALE	cat.	livello
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Funzionario tecnico	D	base
	n. 1 dipendente del Comune	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base

	di Telve					
	n. 1 dipendente del comune di Carzano	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settimanali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Urbanistica, edilizia privata	36 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Urbanistica, edilizia privata	36 h / settimanali	Assistente tecnico	C	base
CANTIERE COMUNALE TELVE	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
CANTIERE COMUNALE TELVE DI SOPRA	n. 1 dipendente del Comune di Telve di Sopra	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
CANTIERE COMUNALE DI CASTELNUOVO	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operario comunale	20/h settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operario comunale	36h/ settimanali	Operaio comunale	B	base
CANTIERE COMUNALE DI CARZANO	n. 1 dipendente del Comune di Carzano	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base

Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dal Comune capofila, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell'ambito dell'Organo di governo della gestione associata.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il Servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto

organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al Servizio Tecnico rimanga in capo al Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Si pattuisce altresì che il rapporto funzionale, regolato secondo le intese del presente atto, sia instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati.

Il personale assegnato al Servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del Servizio associato di cui al successivo art. 5 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo.

I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento del Comune capofila, dal Responsabile del Servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario comunale da cui lo stesso dipende, previo parere del Responsabile del Servizio. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'Organo di governo, su proposta del Responsabile del Servizio, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

L'aggiornamento e la formazione del personale è programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate su proposta del Responsabile del Servizio.

I dipendenti a servizio della gestione associata del Servizio Tecnico sono autorizzati a operare su tutto il territorio dei Comuni aderenti indipendentemente dai confini amministrativi.

La gestione del personale spetta al Comune capofila e, per esso, al Segretario comunale.

Art. 5 - Responsabile del Servizio

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del Servizio associato, il Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 6, individua il Responsabile del Servizio e il relativo sostituto vicespabile nell'ipotesi di assenza o impedimento, cui attribuire

la direzione del Servizio, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore Tecnico, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale.

Il Responsabile del Servizio associato:

- può partecipare con funzioni consultive, se invitato, alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato e al fine di coadiuvare detto Organo nello svolgimento dei compiti di proposta, indirizzo, consultazione, programmazione, coordinamento e controllo nell'ambito del Servizio.
- predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- predispone rapporti periodici annuali sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

Al Responsabile del Servizio associato compete l'espressione di pareri, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il proprio servizio e i procedimenti ad esso assegnati dalla presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più i Responsabili del procedimento, di organizzazione delle risorse umane interne al proprio Servizio.

Art. 6 - Conferenza Permanente dei Sindaci

I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza Permanente dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune Capofila (o un delegato) che la convoca e la presiede.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da uno degli altri Sindaci; in questo caso il Presidente provvede a convocarla entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno per il controllo dell'andamento del Servizio e l'attuazione di quanto previsto in convenzione.

Competono alla Conferenza Permanente dei Sindaci in particolare:

- l'indicazione del Responsabile del Servizio della gestione associata previsto dall'art. 5, nonché di eventuali responsabili di specifici procedimenti, nel rispetto della disciplina in vigore in materia

contrattuale;

- l'eventuale avvalimento di uffici di altri Enti;
- la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'Ente capofila su proposta del Responsabile del Servizio associato;
- la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del Servizio associato;
- la risoluzione delle eventuali controversie tra gli Enti partecipanti;

Alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci possono partecipare, se invitati, il Responsabile del Servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del Servizio associato e il Segretario comunale del Comune capofila, con funzioni verbalizzanti e di assistenza tecnico-giuridica.

Per la validità delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tali decisioni sono verbalizzate a cura del Segretario comunale del Comune capofila.

I Comuni, con l'approvazione della presente convenzione, stabiliscono che le decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci siano vincolanti per i singoli Comuni partecipanti, che pertanto daranno seguito alle decisioni e agli indirizzi deliberati dalla Conferenza stessa a mezzo di appositi provvedimenti adottati dai propri organi comunali competenti. La mancata adozione da parte del singolo Comune, entro il termine stabilito, di un provvedimento obbligatorio chiesto dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, può comportare quale conseguenza la sospensione della prestazione del servizio associato sul territorio del Comune inadempiente, fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota annua sulla base del riparto stabilito in convenzione. Quanto non previsto dalla presente convenzione sarà oggetto di trattazione e decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci. Le altre modalità di funzionamento dell'Organo sono stabilite dalla Conferenza medesima.

Art. 7 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione della presente convenzione fino al 31 gennaio 2027, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Art. 8 - Rapporti finanziari

La ripartizione fra i Comuni associati dei costi relativi alla gestione associata dovrà rispettare i seguenti principi e criteri:

- unicità del riparto per tutta la gestione associata;
- semplicità e sostenibilità per tutti i comuni;

Le spese soggette a riparto fra i comuni sono le seguenti:

Spesa del personale:

La spesa complessiva del personale verrà ripartita fra i Comuni sulla base dei seguenti parametri:

- una quota fissa pari al 10% del costo totale del personale del servizio finanziario sarà ripartita in parti uguali fra i quattro Comuni;

- la rimanente pari al 90% sarà ripartita secondo le seguenti percentuali:

Comune di Telve	53%
Comune di Castelnuovo	27%
Comune di Carzano	10%
Comune di Telve di Sopra	10%

Altre spese:

Le spese ordinarie di funzionamento dell'ufficio, sostenute direttamente dal Comune di Telve, sono stimate al 2024 in Euro 4.000,00.= da suddividere in quattro parti uguali.

Ogni altra spesa di carattere straordinario dovrà essere preventivamente autorizzata dalla conferenza dei sindaci che definiranno contestualmente le modalità di riparto.

Il Comune capofila trasmette ai comuni interessati il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta nell'anno solare e la quota da pagare di competenza dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.

Le parti si riservano la possibilità di modificare, integrare e specificare i criteri di riparto, anche prima della scadenza della convenzione, alla luce degli esiti dell'applicazione concreta dei principi e criteri sopra esposti, al fine di introdurre i necessari correttivi per rendere maggiormente equilibrata e sostenibile la ripartizione dei costi.

Art. 9 - Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'articolo 6.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'Ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una

relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

Art. 10 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei Comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Le proposte di modifica dovranno essere preventivamente sottoposte a parere della Conferenza permanente dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 bis dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

Comune di Carzano

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Castelnuovo

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve di Sopra

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'Amministrazione di Telve in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).